DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 1976

che rifiuta il carattere scientifico all'apparecchio denominato « Blocco integrato 100/300 »

(76/811/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dei dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale [1],

visto il regolamento (CEE) n. 3195/75 della Commissione, del 2 dicembre 1975, che fissa le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 [2], in particolare l'articolo 5,

considerando che, con lettera del 12 maggio 1976, il governo francese ha domandato alla Commissione di determinare se l'apparecchio denominato « Blocco integrato 100/300 » deve essere considerato o no un apparecchio scientifico;

considerando che, in conformità delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3195/75, un gruppo di esperti composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri si è riunito il 16 settembre 1976 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare questo specifico caso;

considerando che risulta da detto esame che l'apparecchio in questione è destinato a fare il vuoto in un forno di 2 800 °C allo scopo di assicurare la preparazione di monocristalli di terre rare per poterli esaminare al microscopio elettronico; che lo stesso non comporta alcun dispositivo particolare per un'utilizzazione specifica a fini scientifici e che, di conseguenza, non è possibile distinguerlo dai materiali d'uso corrente di cui sono forniti i lavoratori utilizzati dalle imprese per scopi industriali e commerciali; che ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1798/75 questo apparecchio non può di conseguenza essere considerato come un apparecchio scientifico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'apparecchio denominato « Blocco integrato 100/300 » non deve essere considerato come un apparecchio scientifico.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1976.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 316 del 6. 12. 1975, pag. 17.